

Spett.li Clienti

Oggetto: entro il 31 marzo 2025 le aziende sono obbligate a dotarsi di copertura assicurativa a copertura delle calamità naturali

La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha stabilito che entro il 31 marzo 2025 tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, dovranno stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofici.

Ci si riferisce alle conseguenze di calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Alle imprese inadempienti, potrebbero essere negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

L'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofici si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. Si ritiene, quindi, che siano esclusi i professionisti, *rectius* i lavoratori autonomi.

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (ovvero l'applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità). Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

L'assicurazione contro i rischi derivanti da eventi catastrofici copre i danni diretti ai beni assicurati causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Oggetto di copertura sono i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni.

Primario beneficio dell'obbligo assicurativo è quello di protezione del patrimonio aziendale in quanto l'assicurazione consente di salvaguardare il valore dei beni e delle attività delle imprese, che rappresentano il capitale di lavoro e di investimento. Inoltre, l'assicurazione consente alle imprese



Studio Pisciotta

C.F. PSCNGL74H27G273R
P.I. 04848330827
pecstudiopisciotta@studiopisciotta.it
studiopisciotta@studiopisciotta.com

www.studiopisciotta.com

Sede di Marsala Via Sibilla, 5 - +39 0923 952388

Sede di Palermo Via Stefano Turr, 38 - +39 091 6090036

Sede di Roma Via C. Colombo, 456 - +39 06 5817225

Sede di Reggio Calabria Via Sant'Anna, 4 - +39 0965 24582

di non essere sfavorite nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Infatti, come anticipato in premessa, le imprese che non si assicurano entro il 31 marzo 2025 contro i rischi derivanti da eventi catastrofali si espongono a conseguenze negative sia di natura economica che legale. Vi è, quindi, la possibile perdita di risorse pubbliche in quanto le imprese non assicurate sono sfavorite nell'assegnazione di risorse economiche come contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Inoltre, in caso di mancata copertura assicurativa, vi è anche la possibile perdita di patrimonio aziendale in quanto le imprese non assicurate devono sostenere interamente i costi di ripristino a seguito di un sinistro catastrofale. I più comuni sono proprio quelli di riparazione o sostituzione dei beni danneggiati da eventi catastrofali, che possono essere di importi molto elevati e mettere a rischio la sopravvivenza dell'impresa.

L'importo del premio assicurativo da corrispondere, che di norma dovrebbe attestarsi intorno a mille euro, ovviamente, aumenta con il crescere del valore dei beni da assicurare e della loro dislocazione in aree più esposte ai rischi.

14 febbraio 2025

Avv. Dott. Angelo Pisciotta



Studio Pisciotta

C.F. PSCNGL74H27G273R
P.I. 04848330827
pecstudiopisciotta@studiopisciotta.it
studiopisciotta@studiopisciotta.com

www.studiopisciotta.com

Sede di Marsala Via Sibilla, 5 - +39 0923 952388

Sede di Palermo Via Stefano Turr, 38 - +39 091 6090036

Sede di Roma Via C. Colombo, 456 - +39 06 5817225

Sede di Reggio Calabria Via Sant'Anna, 4 - +39 0965 24582